

Gestione del personale assegnato al plesso sede di seggio elettorale

Il personale docente e ATA assegnato a un plesso chiuso in occasione dello svolgimento delle operazioni elettorali è, in via generale e di regola, esonerato dal servizio. Ciò in forza dell'art. 1256, c. 1 del c.c. secondo cui *"L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile"*.

Qualora, però, il dirigente scolastico ne rilevi la necessità per garantire l'erogazione dei servizi (ad esempio, per sostituire personale assente), può utilizzare il personale di tale plesso in altro in cui le attività della scuola si svolgono regolarmente, disponendo gli opportuni temporanei spostamenti delle unità di personale coinvolte.

La preventiva scelta dei criteri di individuazione del personale in questione è di competenza del dirigente: proprio per questo si ritiene corretto, nell'ambito delle relazioni sindacali di istituto, che il dirigente scolastico comunichi alla parte sindacale tali criteri in occasione dell'informazione relativa alla materia di cui all'art. 22, c. 8, lett. b2 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 (*"criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA"*).